

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 ottobre 2016, n. 181

D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii e L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii – Istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dal Commissario *ad acta* in data 22/12/2011 relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Troia (Fg) in loc. “Cancarro” - Proponente: Eolo 3W Sicilia S.r.l.. (già ICQ S.r.l.).

L'anno 2016, addì 27 del mese di Ottobre, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., il Dirigente della Sezione ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- La società ICQS.r.l. (oggi Eolo 3W Sicilia S.r.l.) in data 12/03/2004 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA (cd. *screening*) alla Regione Puglia in loc. “Cancarro” del Comune di Troia per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 20 aerogeneratori. La Regione Puglia si determinava sulla predetta istanza con D.D. n. 136 del 12/004/2005 assoggettando a procedura di VIA il progetto presentato;
- in data 15/07/2005 la società presentava istanza di VIA per il progetto di cui alla precedente determinazione, riducendolo da 20 a 16 torri. Nell'ambito della redazione dello studio di VAS la società volontariamente eliminava dalla progetto n. 1 torre, così portandolo a 15 torri per una potenza complessiva pari a 30 MW. In data 30/03/2007 la società presentava anche domanda di AU presso il competente Servizio Energia regionale per un impianto di potenza pari a 30 MW;
- lamedesima società (che, *medio tempore*, aveva cambiato denominazione sociale in Eolo 3W Sicilia Srl), con ricorso iscritto al R.G. n. 102/2008, ricorreva dinanzi al Tar Puglia Bari ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sia sull'istanza di valutazione d'impatto ambientale richiesta con nota del 05/07/2005 che sulla domanda di autorizzazione unica richiesta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, ambedue relative al predetto impianto eolico. Il Tar Puglia Bari, con **sentenza n. 1541 del 23/06/2008**, in accoglimento del ricorso proposto dalla società ai fini dell'annullamento del “*silenzio illegittimamente mantenuto dalla Regione sulla istanza di valutazione d'impatto ambientale richiesta con nota 5 luglio 2005 e sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, ambedue relative all'impianto eolico progettato in località Cancarro del Comune di Troia*”, condannava la Regione Puglia, dichiarando l'obbligo di quest'ultima a pronunciarsi con provvedimento espresso sulle citate istanze, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima sentenza;
- in conseguenza del protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione resistente il Tar Bari, a seguito di nuova istanza della ricorrente, con ulteriore **sentenza n. 2693 del 27/11/2008**, nominava come commissario *ad acta* il Rettore del Politecnico di Bari – con facoltà di delega - affinché provvedesse alla prosecuzione dell'iter amministrativo volto alla realizzazione del predetto impianto. A valle di dette decisioni, con determinazione dirigenziale n. 40 del 02/02/2009 il Servizio Ecologia si determinava in ordine alla domanda di compatibilità ambientale sull'impianto, esprimendo giudizio sfavorevole alla stessa, per tutte le motivazioni ampiamente esposte e declinate nel medesimo provvedimento;
- la società nuovamente ricorreva dinanzi al Tar Bari ai fini dell'annullamento di detto provvedimento sfavorevole (R.G. n. 728/2009), chiedendone la sospensione cautelare. Il Tar adito, dapprima con **ordinanza cautelare n. 343/2009** la rigettava e, poi, con **sentenza n. 954 del 23/06/2011**, accoglieva in via definitiva il ricorso proposto e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato, anche sulla scorta della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità inerente al r.r. n. 16/2006, da cui conseguiva “*l'illegittimità in parte qua dell'atto impugnato, laddove il presupposto della decisione negativa sia costituito esclusivamente dall'applicazione delle norme regolamentari dichiarate incostituzionali (cfr. amplius TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2)*”;
- il commissario *ad acta*, nella persona del prof. Ing. Massimo La Scala, all'uopo delegato del Rettore del Po-

litecnico di Bari, *medio tempore* insediatosi presso la Regione Puglia, in forza di plurime proroghe chieste e concesse dal Tar con altrettante ordinanze (nn. 126/2009, 14/2010, 439/2011, 1608/2011), con decisione del 22/12/2011:

- si esprimeva favorevolmente sulla VIA dell'impianto (cfr. pag. 14 della nota prot. n. 3032 del 30/03/2012 del Servizio Energie)
- contestualmente rimetteva il procedimento alla PCDM sulla scorta del parere sfavorevole espresso dalla Sbeap con nota prot. n. 3032 del 30/03/2012, ai fini del superamento del dissenso ivi reso
- nella riunione del 26/06/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri condivideva le motivazioni della Regione Puglia espresse dal medesimo commissario (facendole proprie) e dava atto della sussistenza della possibilità di procedere alla realizzazione del progetto, pur con l'eliminazione degli aerogeneratori contraddistinti con i n. 11 e 15 e con lo spostamento delle torri identificate dai nn. 6, 10, 14 e 16 dal limite dell'area di rispetto dei torrenti vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004;
- a valle della nota prot. n. 10033 del 24/10/2012 del commissario ad acta recante comunicazione della conclusione positiva del procedimento di AU, con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30/01/2014 il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica della Regione Puglia (oggi Sezione), valutate le specifiche risultanze istruttorie e, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nelle sedute di Conferenze di Servizi svoltesi, nonché della decisione resa dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26/06/2012 e di quella del Commissario *ad acta* ing. Massimo La Scala del 22/12/2011 integrante i contenuti di un provvedimento favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 rilasciava l'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico in oggetto per n. 10 aerogeneratori identificati dai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 16;
- con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 22/09/2014, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, a seguito di formale istanza di proroga del termine inizio lavori di costruzione del suddetto impianto, avanzata dalla Società proponente, concedeva, [...] *con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga di mesi dodici del termine di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto eolico a condizioni che la società ottenga un rinnovo o una proroga della determinazione di VIA da parte della competente autorità ambientale [...]*;
- con note inviate in data 05/11/2014 (via PEC) e 19/11/2014, acquisite rispettivamente al prot. n. AOO_089_10815 del 13/11/2014 e prot. n. AOO_089_12224 del Servizio Ecologia, la società Eolo 3W Sicilia S.r.l., in considerazione di quanto prescritto nella surriferita D.D. n. 52/2014 del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, presentava formale "*Istanza di rinnovo del giudizio di compatibilità ...*", espresso dal Commissario *ad acta* con decisione del 22/12/2011, relativo all'impianto eolico in oggetto. Analoga istanza veniva presentata dalla società anche alla Provincia di Foggia, come si evince dalla nota prot. n. 416 del 03/02/2015 del Servizio Energie;
- con nota del 04/11/2014 prot. 02/PEC/db, (prot. Ecologia n. 12224 del 10/12/2014), la società proponente presentava istanza di rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato per l'impianto in oggetto. Con nota del 04/12/2014 prot. 03/PEC/db, (prot. Ecologia n. 12929 del 18/12/2014) la società precisava che l'istanza del 04/11/2014 era da intendersi quale proroga del termine triennale inerente al giudizio di compatibilità ambientale espresso dal commissario *ad acta*. Analogamente la società presentava istanza anche alla Provincia di Foggia (come si evince dalla nota prot. n. 416 del 03/02/2015 del Servizio Energia);
- con nota proprio prot. n. AOO_159_416 del 03/02/2015, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica comunicava la sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30/01/2014 fino alla comunicazione dell'esito della procedura relativa all'istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale da parte del servizio Ecologia. Tale nota costituiva oggetto di impugnazione da parte della società con ricorso al Tar Bari iscritto al R.G. n. 506/2015 nell'ambito del quale, con ordinanza n. 281/2015 veniva rigettata la richiesta di sospensione cautelare sul presupposto che "*il pregiudizio lamentato con il ricorso in esame, essendo subordinato all'eventuale esito negativo del procedimento di rinnovo della verifica di compatibilità ambientale, allo stato risulta solo eventuale*";

- con nota prot. n. AOO_089_1576 del 05/02/2015, il Servizio Ecologia richiedeva all'Avvocatura Regionale di voler svolgere circostanziato approfondimento giuridico rendendo parere legale in ordine all'individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia del sub-provvedimento di VIA accluso alla D.D. di autorizzazione unica n. 6/2014, come modificata dalla D.D. n. 52/2014, sulla scorta dell'attuale quadro normativo regionale in materia di VIA, dell'assetto di competenze delineatosi a seguito delle deleghe di cui alla l.r. n. 17/2007, nonché delle scansioni procedurali e processuali che hanno permeato l'intero procedimento amministrativo culminato nella D.D. n. 6/2014;
- con nota pec del 07/08/2015, acquisita al prot. n. AOO_089_11437 del 14/08/2015, la società Eolo 3W Sicilia S.r.l. sollecitava l'Ufficio VIA regionale al rilascio della proroga della determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con nota prot. n. AOO_089_11907 del 04/09/2015, il Servizio Ecologia, stante il sollecito pervenuto da parte della società Eolo 3W Sicilia S.r.l., reiterava la richiesta di parere legale all'Avvocatura Regionale già formulata con sua nota prot. n. 1576/2015. Quest'ultima si pronunciava con propria nota prot. n. 14884 del 03/11/2015 individuando nella Regione Puglia "l'autorità ambientale competente";
- con nota prot. n. AOO_089_16765 del 11/12/2015, il Servizio Ecologia, attesa la necessità di dover provvedere alla definizione del procedimento di proroga in oggetto, richiedeva alla società Eolo 3W S.r.l. la trasmissione di una perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale del parco eolico in oggetto. Precisava, inoltre, che qualora i quadri di riferimento citati fossero risultati variati (e.g. normativa sopravvenuta, stato dei luoghi, ecc.), sarebbe stato necessario attestare l'insussistenza di ragioni sopravvenute che avessero reso il progetto significativamente impattante. In particolare, l'attestazione avrebbe dovuto riguardare:
 - a) lo stato attuale dei luoghi interessati dall'intervento in oggetto, nonché delle aree confinanti, che dovrà risultare conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente;
 - b) la normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento (e.g. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ecc.);
 - c) l'assenza di impatti cumulativi negativi e significativi derivanti dalla compresenza nell'area di pertinenza e confinante del parco eolico da realizzare, di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili, così come definiti dalla DGR n. 2122/2012.

Nella medesima nota si precisava, infine, che la suddetta perizia giurata avrebbe rappresentato l'elemento istruttorio di supporto alla decisione volto a valutare l'immutatezza dello stato dei luoghi tra il 2011 (anno di adozione della decisione di VIA da parte del Commissario ad acta) e la data di adozione del relativo provvedimento;

- con nota pec del 28/01/2016, acquisita al prot. n. 1483 dell'08/02/2016 della Sezione Ecologia, la società Eolo 3W Sicilia S.r.l. comunicava che [...] *con riferimento alla nota di cui al vs Prot. n. 16765 dell'11 dicembre 2015, siamo con la presente a rappresentare la piena disponibilità della scrivente a trasmettere una perizia giurata dalla quale si evinca la permanenza delle originarie condizioni ambientali, ovvero, che lo stato dei luoghi interessati dal progetto (per come assentito e già sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) non è nel frattempo modificato e che risulta "conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente"; né che, è stato modificato il progetto autorizzato alla costruzione ed esercizio con la D.D. n. 6 del 30 gennaio 2014 rilasciata ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 [...].* Ciononostante anche tale nota costituiva oggetto di impugnativa dinanzi al Tar Bari (R.G. n. 1366/2015) e, all'udienza in camera di consiglio, la società rinunciava alla richiesta di sospensiva ivi formulata;
- con nota pec del 13/06/2016, acquisita al prot. n. AOO_089_7602 del 16/06/2016 della Sezione Ecologia, la società Eolo 3W Sicilia trasmetteva la perizia giurata richiesta dalla Sezione Ecologia con nota prot. n. 16765/2015, preannunciando già nella stessa nota di trasmissione che *"le verifiche condotte dal tecnico abilitato indicano la permanenza delle originarie condizioni ambientali, ovvero, che lo stato dei luoghi interessati dal progetto non è nel frattempo modificato e che risulta pertanto conforme al progetto a suo tempo*

valutato positivamente ... a ciò fa eccezione il riscontro di due aerogeneratori realizzati in prossimità delle posizioni autorizzate alla scrivente". A tale nota seguiva sollecito della società del 05/08/2016 (prot. Ecologia n. 9995 del 12.08.2016) alla relativa definizione.

Considerato che:

- il progetto cui si riferisce il presente provvedimento di proroga è quello oggetto sia del provvedimento di VIA di cui alla decisione del commissario ad acta (i cui estremi sono in narrativa meglio esplicitati) che del successivo provvedimento di Autorizzazione Unica n. 6/2014 che ne ha contemplato e fatto propri i relativi esiti favorevoli per n. 10 aerogeneratori;
- la documentazione progettuale correlata al progetto così come valutato dal commissario *ad acta*, e poi successivamente autorizzato anche in termini di proroga di inizio lavori, nonché a seguito della deliberazione della PCDM nella seduta del 26/06/2012, è acquisito agli atti della Sezione Ecologia al prot. n. 8445 del 17/10/2012;
- come si evince per *tabulas* dalle plurime scansioni procedurali e processuali narrate del presente atto, la proroga del termine di inizio lavori ai fini della realizzazione dell'intervento è subordinata al rilascio del provvedimento di proroga della VIA già conseguita con la decisione commissariale (cfr. art 2 della D.D. n. 52/2014).

Preso atto di quanto attestato dall'ing. Michele Curtotti, in qualità di tecnico incaricato dalla società Eolo 3W Sicilia S.r.l. di redigere una perizia giurata attestante l'immutatezza del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale; in particolare, nella perizia giurata **è stato attestato** che relativamente al:

• **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

- [...] *all'attualità, si conferma l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendono il progetto in questione significativamente impattante rispetto alla normativa regionale nel frattempo intervenuta del PPTR.*

• **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

- [...] *con riferimento alle analisi condotte, posto che rispetto al progetto assentito:*
 - *resta immutato il tipico di aerogeneratore da installarsi;*
 - *restano immutate le posizioni degli aerogeneratori;*
 - *resta immutato il percorso della viabilità di accesso e le relative piazzole di monitoraggio;*
 - *resta immutato il percorso dei cavidotti MT interni al parco;*
 - *resta immutato il percorso del cavidotto AT esterno al parco e della cabina di trasformazione elettrica Lato Utente;*
 - *le matrici ambientali non appaiono variate;**all'attualità, non risulta aggravato l'impatto più di quanto già valutato con decisione del commissario ad acta e, ragionevolmente, si ritiene immutato il Quadro di Riferimento Ambientale del progetto in parola. In questa sede è opportuno segnalare che in prossimità dell'aerogeneratore n. Id. 6 è stato, nel frattempo, realizzato un impianto eolico monoturbina della potenza nominale inferiore a 1000 KW mentre, in prossimità dell'aerogeneratore n. 2 è in corso di costruzione un impianto eolico monoturbina della potenza nominale non superiore a 60 KW.*

• **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

- [...] *con Determina Dirigenziale n. 6 del 30 gennaio 2014 sono stati autorizzati 10 aerogeneratori, identificati dai nn. Id. 2/3/5/6/7/9/10/12/14/16, per una potenza complessiva del parco eolico pari a 20 MW conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 giugno 2012 recepite dal progetto successivamente autorizzato.*
Pertanto, con riferimento alle analisi condotte, posto che rispetto al progetto assentito:

- *resta immutato il tipico aerogeneratore da installarsi;*
- *restano immutate le posizioni degli aerogeneratori;*
- *resta immutato il percorso della viabilità di accesso e delle relative piazzole di monitoraggio;*
- *resta immutato il percorso dei cavidotti Mt interni al parco;*
- *resta immutato il percorso del cavidotto AT esterno al parco e della cabina di trasformazione elettrica Lato Utente.*

All'attualità si ritiene, ragionevolmente, immutato il Quadro di Riferimento Progettuale del progetto in parola.

• CONCLUSIONI

- [...] Atteso che il progetto assenti:
 - *Resta immutato il tipico di aerogeneratore da installarsi*
 - *Restano immutate le posizioni degli aerogeneratori*
 - *resta immutato il percorso della viabilità di accesso e le relative piazzole di monitoraggio;*
 - *resta immutato il percorso dei cavidotti Mt interni al parco;*
 - *resta immutato il percorso del cavidotto AT esterno al parco e della cabina di trasformazione elettrica lato utente;*
 - *le matrici ambientali non appaiono variate;*
- all'attualità:*
 - a) *si conferma l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendono il progetto in questione significativamente impattante rispetto alla normativa regionale nel frattempo intervenuta del PPTR;*
 - b) *non risulta aggravato l'impatto più di quanto già valutato con decisione del commissario ad acta e ragionevolmente, si ritiene immutato il Quadro di Riferimento Ambientale del progetto in parola;*
 - c) *si ritiene immutato il Quadro di Riferimento progettuale del progetto in parola.*

Tenuto altresì conto di quanto attestato dichiarato dall'ing. Curtotti in merito alle criticità rilevate degli aerogeneratori identificati con Id n. 2 e 6. In particolare:

- *in prossimità dell'aerogeneratore n. 2 è in corso di costruzione un impianto eolico monoturbinella della potenza nominale non superiore a 60 KW;*
- *in prossimità dell'aerogeneratore n. Id. 6 è stato, nel frattempo, realizzato un impianto eolico monoturbinella della potenza nominale inferiore a 1000 KW;*

Impianto eolico monoturbinella di potenza inferiore a 1000 KW realizzato in prossimità dell'aerogeneratore Id n. 6. (ortofoto volo 2013, fonte S.I.T. – Puglia).

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Vista la decisione del commissario ad acta del 22/12/2011 integrante i contenuti di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30.01.2014 di Autorizzazione Unica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 22.09.2014 di proroga del termine inizio lavori;

Vista la nota prot. n. 2 del 04/11/2014 della società con cui quest'ultima richiedeva il rinnovo del giudizio espresso di VIA e la successiva nota di precisazioni della medesima società prot. n. 3 del 04/12/2014;

Visto il succitato parere dell'Avvocatura Regionale inerente alla individuazione dell' "*autorità ambientale competente*" che demanda alla Regione la relativa competenza al rilascio del provvedimento;

Vista la perizia giurata, intesa quale elemento istruttorio di supporto alla decisione volto a valutare l'immutatezza dello stato dei luoghi tra il 2011 (anno di adozione del giudizio di VIA da parte del Commissario ad acta) e la data odierna con la quale il tecnico incaricato dalla società attestava l'insussistenza di ragioni sopravvenute tali da rendere il progetto in oggetto significativamente impattante, rilevando, altresì, criticità relative alla posizione degli aerogeneratori identificati dai nn. 2 e 6 a causa del realizzando impianto eolico monoturbinato di potenza inferiore a 60 KW in prossimità dell'aerogeneratore n. 2, e della realizzazione di un impianto eolico monoturbinato di potenza inferiore a 1000 KW realizzato in prossimità dell'aerogeneratore n. 6;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla definizione del procedimento volto al rilascio della proroga in oggetto.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "*Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione*" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "*Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.*" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio V.I.A. e V.Inc.A.;

Visto il D.lgs. n. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR n. 443 del 31/07/2015 recante "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all'ing. B. Valenzano;

Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, parte integrante del presente provvedimento;
- in considerazione di tutto quanto attestato nella perizia giurata di cui in premessa e, segnatamente, della posizione critica degli aerogeneratori identificati dai nn. 2 e 6 come in narrativa meglio esplicitati, **di ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia** della decisione del 22/12/2011 del commissario ad acta integrante i contenuti di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Troia, in località "*Cancarro*", costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW, con esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 2 e 6;
- **di notificare** il presente provvedimento alla Società proponente, a cura della Sezione autorizzazioni ambientali;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, alla Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, alla Sezione Tutela e valorizzazione del territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Troia (FG), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia alla sezione Determinazioni Dirigenziali;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali
Dr.ssa Antonietta Riccio